



07798-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| GERARDO SABEONE | - Presidente - | Sent. n. sez. 26/2022 |
| MARIA TERESA BELMONTE | | CC - 14/01/2022 |
| RENATA SESSA | | R.G.N. 28290/2021 |
| MATILDE BRANCACCIO | - Relatore - | |
| GIOVANNI FRANCOLINI | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FICARA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 25/02/1966

avverso l'ordinanza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del giudicato penale proposta da Giuseppe Ficara, che lamentava il contrasto tra giudicati, per essere stato ritenuto colpevole, nel procedimento in relazione a cui è chiesta la revisione, del delitto di associazione mafiosa aggravata dall'essere l'associazione stessa armata (ai sensi del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen.), laddove, invece, per le posizioni di altri sodali - promotori ed organizzatori - del medesimo gruppo criminale calabrese (la cosca Latella-Ficara e la cosca Pelle), in altro, separato processo, era stata decisa l'esclusione di detta aggravante, con relative conseguenze anche in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha basato la sua decisione sull'opzione ermeneutica, presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revisione non è uno strumento rivolto a riesaminare il giudicato per ottenere una pronuncia di esclusione di una circostanza aggravante e, in generale, il riconoscimento di un reato meno grave di quello per cui si è stati condannati (con i conseguenti effetti favorevoli di rimodulazione sanzionatoria), bensì è un rimedio processuale funzionale soltanto a rivedere la decisione sulla colpevolezza del fatto di reato in sé e ad ottenere un'assoluzione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione di legge per erronea interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La tesi del ricorrente è che l'orientamento interpretativo cui ha aderito l'ordinanza impugnata sia contrario alle citate disposizioni costituzionali e non tenga conto dell'evoluzione interpretativa della stessa Corte di cassazione, quanto alla flessibilità del giudicato ed alla necessità che il condannato debba essere costretto a scontare una pena "giusta" e non frutto di un errore decisionale; errore che, nel caso di specie, risulterebbe dal contrasto tra giudicati, avvalorato dal fatto che lo stesso ricorrente è stato condannato (con la sentenza n. 216 del 2016 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva), per il delitto di associazione mafiosa, aggravato dalla disponibilità delle armi da parte del sodalizio, soltanto sulla base dell'appartenenza e della considerazione che l'associazione fosse armata in sé, condizione quest'ultima smentita dal giudicato pronunciato in senso opposto nel diverso procedimento a carico di promotori ed organizzatori (con la sentenza n. 10936 del 2015, emessa dalla stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria).

Partendo dall'esegesi testuale della disposizione prevista dall'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., relativamente ai casi di revisione per contrasto tra giudicati, la

difesa del ricorrente evidenzia che il confronto tra giudicati di tenore confliggente deve riguardare "i fatti stabiliti a fondamento" della sentenza di cui si chiede la revisione.

Considerato ancora il confronto con le norme costituzionali invocate, il ricorrente ritiene che la revisione sia un rimedio esperibile non soltanto per sostenere l'alternativa "condanna-assoluzione" rispetto ad un determinato fatto storico, in relazione al quale vi è stata affermazione di responsabilità passata in giudicato con sentenza irrevocabile, ma anche allorché una sentenza, pronunciata all'esito di differente giudizio, contrasti solo in parte con l'affermazione di responsabilità stessa, magari per il "particolare" della sussistenza di una circostanza aggravante, rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto e del trattamento sanzionatorio.

A ragionare diversamente - ed il ricorrente riconosce che la giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di revisione si attesta sulla opposta opzione di cui si chiede il superamento - si finirebbe per violare:

a) il principio di ragionevolezza insito nel valore di eguaglianza, che impone di dare identiche soluzioni a situazioni giuridiche parificabili (art. 3 Cost.); quello di cui all'art. 27, comma secondo, della Costituzione, poiché il condannato esprirebbe una pena sulla base di un accertamento inidoneo a superare il ragionevole dubbio e la presunzione di innocenza, sia pur limitatamente ad una sola parte della condotta ascrittagli (corrispondente alla esistenza dell'aggravante dell'associazione armata);

b) il principio di legalità della pena previsto dall'art. 24 Cost., prevalente anche sul giudicato ed avente l'obiettivo di ottemperare alla finalità rieducativa imposta dall'art. 27, comma 3, Cost., secondo l'interpretazione inaugurata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, secondo cui il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore dell'intangibilità del giudicato; pertanto, secondo la difesa, il condannato non può essere sottoposto ad una pena che, in parte, deriva dal riconoscimento della sussistenza di una circostanza aggravante invece esclusa per altri condannati per il medesimo reato;

c) l'art. 13 della Costituzione: la tesi del ricorrente è quella di estendere il campo di applicazione dell'istituto della revisione del giudicato di condanna anche per l'incoerenza con la disposizione posta a tutela della libertà personale dalla Costituzione.

Infine, si sottolinea che, da ultimo, la sentenza Sez. U, n. 6141 del 7/2/2019 ha ampliato i confini del concetto di revisione, sottolineando che essa è uno strumento processuale che consente di rimuovere gli errori giudiziari, ai sensi dell'art. 24, comma quarto Cost., errori dei quali è imposta la riparazione al legislatore ordinario.

L'interesse a ricorrere per sostenere la corretta interpretazione dell'art. 630 cod. proc. pen. è evidente: Ficara è stato condannato ad una pena commisurata ad un'ipotesi di reato più grave di quella cui sono stati condannati altri sodali del medesimo gruppo mafioso, sicché la sua libertà verrà compressa per un tempo ingiustamente maggiore rispetto a costoro, in proporzione alla pena da ciascuno riportata.

In conclusione, il ricorrente chiede di modificare l'orientamento interpretativo consolidato - che, non imposto dal tenore letterale della norma, esclude la revisione "parziale" di una sentenza e circoscrive l'ambito applicativo del rimedio alla sola richiesta di assoluzione da un fatto reato in relazione al quale si è già riportata una condanna definitiva - e di aderire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione processuale.

Tale soluzione sarebbe coerente, altresì, con la posizione della Corte costituzionale, assunta nella pronuncia n. 113 del 2011, in relazione alla possibilità di rivedere il giudicato quando vi sia stata violazione dei criteri sovranazionali del "giusto processo" dettati dall'art. 6 CEDU, nonché con l'art. 4, par. 2, Prot. Addizionale n. 7 CEDU, che prevede la possibilità di riapertura del processo in senso lato per rivedere anche il tenore della violazione ritenuta e connessa commisurazione sanzionatoria.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità nel senso della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente propone una questione giuridica più volte sottoposta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità, e cioè se sia ammissibile o meno la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità del condannato per un diverso e meno grave reato; come, ad esempio, accadrebbe nel caso di un'istanza di revisione volta ad escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione della pena già inflitta con la sentenza passata in giudicato.

Nel caso di specie, la questione concreta ha ad oggetto l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 416-*bis* cod. pen., esclusa in relazione ad altri correi del ricorrente, in diverso processo, anch'esso chiuso dal giudicato.

L'ulteriore profilo di censura, poi, non inedito e tuttavia non ancora consolidato nella risposta interpretativa di questa Corte regolatrice, sostenendo l'applicabilità "estesa" del rimedio straordinario previsto dall'art. 630 del codice di rito, enuncia profili di incostituzionalità dell'opzione che "chiude" a tale possibilità per ipotesi nelle quali si dubiti dell'esattezza del giudicato di condanna in un'ottica solo "parziale", riferita, ad esempio, alla sussistenza di una circostanza aggravante, rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto e del trattamento sanzionatorio (come appunto nel caso di specie), e

non già *tout court*, nel prisma dell'alternativa "condanna-assoluzione", rispetto ad un determinato fatto storico in relazione al quale vi è stata affermazione di responsabilità passata in giudicato con sentenza irrevocabile.

2.1. La prospettiva ermeneutica del ricorrente non può essere condivisa.

Il Collegio rammenta che costituisce approdo condiviso e stabile, nella giurisprudenza della Cassazione, il principio secondo cui, in tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4121 del 16/5/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194, in una fattispecie, del tutto analoga a quella in esame, relativa ad un'istanza di revisione volta a escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena).

In altre parole, si esclude la possibilità che, attraverso la revisione, sia possibile giungere all'affermazione di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero ad una condanna per un reato meno grave rispetto a quello ritenuto nella sentenza passata in giudicato (si vedano: Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, Pietroiusti, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464 del 28.02.2000, Ilacqua, Rv. 215810; Sez. 6, n. 12307 del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592).

Il dato letterale dell'art. 631 cod. proc. pen., che individua i limiti alla revisione attraverso il richiamo funzionale ad un *proscioglimento*, è sicuramente determinante nell'adesione costante all'orientamento richiamato.

Vi è da aggiungere che, come hanno evidenziato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441, la ragione fondante della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, sicchè la "ratio" dell'istituto va individuata nell'irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" (specchio della presunzione di non colpevolezza costituzionalmente garantita dall'art. 27, comma 2, Cost.)

Detto altrimenti, la legge attribuisce valore predominante alla *necessità di eliminare l'errore giudiziario*, dinanzi alla quale qualsiasi esigenza pratica, di opportunità o utilità sociale, posta a fondamento della stabilità del giudicato, cede il passo alla riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di *ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna* (cfr. ancora la citata sentenza delle Sezioni Unite Pisano).

Questo sfondo giustificativo di cui si nutre la disciplina della revisione è disegnato non soltanto dalle sentenze della Cassazione ma anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito come l'istituto legittimamente sia stato configurato con

carattere di impugnazione straordinaria ed attitudine a superare il giudicato, da contenere necessariamente entro ben determinati limiti di ammissibilità.

Ciò perché deve essere pur sempre garantito un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi - da un lato, le finalità alle quali punta la revisione, per come individuate; dall'altro, la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, assicurata grazie (anche) all'intangibilità delle sentenze di condanna passate in giudicato - mediante soluzioni normative che necessariamente subordinino la revisione a condizioni, limitazioni e cautele, funzionali al risultato di bilanciamento costituzionalmente orientato tra i valori in gioco (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 1969 e, più recentemente, n. 129 del 2008).

La disciplina dell'istituto della revisione è, per queste ragioni, morfologicamente espressione di scelte valoriali che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione (art. 630 cod. proc. pen., ampliati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, al caso di cd. revisione europea, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, CEDU) e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (in tal senso, il citato art. 631 del codice di rito).

La stessa sentenza n. 113 del 2011, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e con gli artt. 46 e 6 della CEDU, nella parte in cui non consente la riapertura del processo penale al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU che accertino la violazione dell'art. 6 della CEDU, nell'evidenziare che «la revisione risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata», ha chiarito come i valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata devono cedere il passo dinanzi a «compromissioni di particolare pregnanza delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona» (quali quelle accertate dalla Corte di Strasburgo).

La sentenza è in linea con le affermazioni della Consulta già contenute nella citata sentenza n. 28 del 1969, secondo cui la finalizzazione dell'istituto della revisione è la tutela della «esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, *la tutela dell'innocente*, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità».

3. L'analisi sin qui compiuta dimostra, come corollario naturale, anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

Il Collegio condivide e ribadisce l'affermazione di Sez. 6, n. 25591 del 27/5/2020, Casale, Rv. 279608, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in

funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (conformi, in precedenza, Sez. 3, n. 18016 del 8/1/2019, Rodriguez, Rv. 276080; Sez. 6, n. 1751 del 14/9/2017, Zarrillo, Rv. 271966).

Il ricorso in esame, invero, coinvolge nella questione di costituzionalità sia, particolarmente, l'art. 631 cod. proc. pen., sia l'intera disciplina della revisione, indistintamente: è evidente che, tuttavia, ad essere interessato dal dubbio di legittimità rispetto ai valori fondamentali del nostro ordinamento, è il tema della funzionalizzazione del rimedio straordinario post-giudicato ai soli casi di possibile proscioglimento del condannato, immediatamente leggibili, a pena di inammissibilità, sin dal momento della proposizione dell'istanza; vale a dire l'art. 631 cit.

Ebbene, ribadendo il principio e gli argomenti della sentenza Casale del 2020, è agevole verificare la ragionevolezza della disciplina normativa vigente, "fondata sulla necessità, al fine di erodere il principio di intangibilità del giudicato, che ci si trovi davanti ad elementi che conducano alla dimostrazione che il condannato debba essere prosciolto". Ed infatti, non vi è disparità di trattamento tra situazioni eguali, che determinerebbe risultati applicativi distonici rispetto all'art. 3 della Costituzione, poiché diversa è la posizione giuridica di chi può essere "prosciolto" a seguito di revisione da quella di chi può, eventualmente, vedere solo riqualificata la propria condotta delittuosa in senso più favorevole (per l'operare di circostanze attenuanti o l'eliminazione di aggravanti, ovvero per la riqualificazione giuridica di un reato in un'altra fattispecie); non si viola il volto costituzionale della pena, disegnato, primariamente, dall'art. 27 Cost., poiché è garantito il *favor innocentiae*, né esistono lesioni ai valori del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto ad un processo equo (art. 111 Cost. e 6 CEDU), strumentali all'obiettivo di giungere ad una "sanzione giusta". Di conseguenza, non possono ravvisarsi violazioni dell'art. 13 Cost. o dell'art. 13 CEDU.

D'altra parte - come pure ha sottolineato la pronuncia Casale - aderire a soluzioni di apertura dell'istituto della revisione, tali da far sì che esso si applichi a casi di rimodulazione solo parziale del giudicato, come richiesto nel caso di specie, implicherebbe una flessione ingiustificata del valore della stabilità del giudicato, che, privo di riferimenti normativi, comporterebbe il rischio di accedere a "soluzioni strutturalmente incerte perché legate a numerose opzioni alternative la cui scelta non può che essere riservata al legislatore. Estendere la revisione, come chiede il ricorrente, anche ai casi in cui non si chieda il proscioglimento ma solo - di fatto- la condanna ad una pena inferiore, implica la necessità di delineare ulteriori equilibri tra opposti interessi e valori attraverso la configurazione di nuovi ed ulteriori limiti - diversi da quelli testuali-

di nuove condizioni e casi di ammissibilità che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore.”

3.1. Neppure convince il richiamo difensivo ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, Rv. 260698, con cui il massimo collegio nomofilattico ha superato, sì, forse per la prima volta con estrema chiarezza, il “dogma” dell’inviolabilità del giudicato, ma lo ha fatto avuto riguardo alla rideterminazione della pena in favore del condannato, seguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Nella decisione delle Sezioni Unite, dunque, erano in gioco le conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che, attraverso il divieto di bilanciamento tra circostanze, incideva sul trattamento sanzionatorio, rendendolo contrario ai valori primari garantiti dalla Costituzione.

In una simile ipotesi - ben diversa da quella all’esame del Collegio e dedotta dall’odierno ricorrente - la sentenza Gatto ha affermato che l’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di “bis in idem”, e non implica l’immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona.

La flessione del giudicato, pertanto, si giustifica in relazione ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale, che si atteggia come un evento di patologia normativa i cui effetti inficiano fin dall’origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (cfr. Sez. U Gatto, cit., Rv. 260695).

Ben diversa è l’ipotesi in gioco nel caso del ricorrente: la cedevolezza del giudicato - ammessa dalla revisione quando il bilanciamento impone di dare prevalenza al principio di favore per l’accertamento di non colpevolezza (o di innocenza, che dir si voglia) di colui il quale sia stato, invece, ingiustamente condannato - non è stata prevista dal legislatore, ragionevolmente, qualora non sia in gioco il proscioglimento, ma aspetti diversi della condanna (la qualificazione giuridica, le circostanze, il trattamento sanzionatorio).

Altrettanto incoerente è il richiamo della difesa alla decisione Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627, con cui le Sezioni Unite hanno stabilito l’ammissibilità, sia agli effetti penali che civili, della revisione richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l’imputato per l’estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e

decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Evidente, infatti, la diversità dei presupposti entro i quali si è determinata la decisione: nel caso della sentenza Milanese si trattava di eliminare *tout court* una condanna, quella agli effetti civili, dissonante rispetto alla decisione di assoluzione dal reato, ma pur sempre avente il valore di statuizione di condanna in sé, sia pur relativa all'azione civile proposta nel contesto del processo penale.

Deve affermarsi, in ultima analisi, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 111 Cost., nonché in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU (ovviamente mediante il parametro interposto dell'art. 117 Cost.), nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo (nella specie, per l'inapplicabilità di una circostanza aggravante), essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento ed essendo giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria. Con la precisazione che non è possibile far valere, in simili ipotesi, l'argomento della cedevolezza del giudicato derivante da declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale.

3.2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non senza aver rilevato come il ricorrente non abbia, in ogni caso, neppure adeguatamente centrato il cono d'ombra entro cui opera la revisione: si evoca un contrasto oggettivo tra giudicati, ma i fatti accertati in diverse sentenze irrevocabili promanano da una differente valutazione del medesimo episodio di vita da parte di distinte autorità giudiziarie circa la sussistenza di una circostanza aggravante, sicché alcun contrasto può ipotizzarsi.

La questione di legittimità costituzionale proposta, pertanto, sarebbe comunque irrilevante nel caso di specie.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Gerardo Sabone

